

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

44° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(964-B) CIRAMI ed altri. – Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 6, 7

CALVI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione 2, 3, 4 e *passim*

CIRAMI (*CCD*) 4

I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(964-B) CIRAMI ed altri. – *Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove» di iniziativa dei senatori Cirami, Fumagalli Carulli, Napoli Bruno e Callegaro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame sarà limitato alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Prego il senatore Calvi di riferire sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, torna dalla Camera, modificata, la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove.

Come tutti voi ricorderete, questo articolo è stato oggetto di una lunga e attenta discussione da parte di questa Commissione e di una lunga e attenta valutazione del Comitato ristretto. Al termine dei nostri lavori siamo giunti all'approvazione di un elaborato che ha riformato profondamente questa norma o, meglio, quella prassi che si era andata consolidando a seguito dell'intervento della Corte costituzionale del 1992 e che aveva determinato la inevitabile necessità di un intervento del legislatore.

I principi su cui il nostro intervento era fondato attecchivano a valori ineludibili, quali quelli della necessità del contraddittorio e soprattutto della formazione della prova nel contraddittorio delle parti e nella trasparenza del dibattimento; aveva quindi le sue radici in quei principi di civiltà giuridica in cui tutti ci siamo riconosciuti.

In realtà lentamente questo nostro intervento si è esteso, per ragioni di razionalità e di coordinamento con altri istituti, e da qui è derivata la lunga discussione che ha portato alla riforma che abbiamo varato. Voglio dire subito che l'intervento della Camera ha inciso, anche se non in modo stravolgente, sul nostro elaborato e per alcuni versi, debbo riconoscerlo, anche in forme migliorative, soprattutto per quel che attiene all'articolo 1. In altre parti vi è stato un intervento che ha destato qualche problema che esporrò e rimetterò alla valutazione e alla discussione della nostra Commissione.

Ovviamente limiterò la mia relazione esclusivamente alle modifiche introdotte al nostro articolato dalla Camera dei deputati. L'articolo 1 rappresenta l'impianto fondamentale sul quale abbiamo lavorato, e forse era il punto più debole del nostro intervento, tanto è vero che al termine dei nostri lavori la rilettura del comma 2 di tale articolo poteva certamente dare adito a equivoci e difficoltà interpretative. Infatti, dopo aver stabilito i due principi legati ai commi 1 e 2 del vecchio articolo 513 che avevamo riformulato, proprio per evitare di ricadere nelle censure della Corte costituzionale, che inevitabilmente avrebbero colpito la nuova formulazione della legge se non avessimo redatto anche una nuova formulazione del primo comma di detto articolo, ebbene noi concludevamo dicendo che «Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice, salva la disposizione dell'articolo 511, comma 1, se le dichiarazioni sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti». Non vi è dubbio che l'asserzione relativa all'accordo delle parti non poteva aver riferimento alle dichiarazioni assunte ai sensi dell'articolo 392, proprio perchè lo spirito con cui ci siamo mossi trovava un equilibrio formale e sostanziale nella riforma dell'articolo 392 e nella utilizzabilità da parte del pubblico ministero, nella nostra ipotesi, e da parte di ambedue le parti nell'ipotesi della Camera, delle dichiarazioni che erano state assunte con questo strumento processuale.

Tuttavia non si può certamente affermare che la formulazione fosse felice e non potesse dare adito a qualche incertezza interpretativa, anche se facendo salve le disposizioni dell'articolo 511, comma 1, si chiudeva in modo coerente e razionale l'istituto così rinnovato.

La Camera ha modificato nella forma, ma certo non nella sostanza, questo articolo, rendendolo più chiaro, più leggibile, più razionale, tanto è vero che si è arrestata al punto in cui si affermava che «qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti», ed ha aggiunto un comma 3 nel quale si rende esplicito e trasparente quel che noi avevamo espresso in un linguaggio non del tutto chiaro. In tale comma si afferma che: «Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511».

Altrettanto positivo, e credo che tutti dovremmo riconoscerlo, è l'intervento della Camera sull'intero articolo 2. Come tutti ricorderete l'articolo 2 riguardava la sostituzione dell'articolo 514 del codice di procedura penale, cioè la norma che prevede le cosiddette letture vietate. La Camera ha introdotto molte innovazioni, a mio giudizio positive.

La prima innovazione riguarda proprio l'introduzione, tra le norme che escludono le letture vietate, dell'articolo 512-*bis*. Questo semplice riferimento nell'articolo 2 all'articolo 512-*bis* del codice di procedura penale fa cadere una previsione che avevamo introdotto all'articolo 6 del nostro elaborato. Senz'altro ricorderete quanto discutemmo a lungo su questo punto riguardante il cittadino straniero; in quell'articolo, sop-

presso dalla Camera dei deputati, avevamo asserito che vi fosse questo spirito di lettura «, sempre che non ricorra un serio disaccordo tra le parti sulla rilevanza o la completezza o veridicità delle dichiarazioni». Si è introdotta una previsione abbastanza raffinata rispetto a quanto noi ritenevamo: e cioè che qualora vi fosse stato un accordo tra le parti circa la rilevanza o la necessità di completare la veridicità delle dichiarazioni, fosse necessario ascoltare lo straniero che era stato coinvolto in un processo nel nostro paese. L'intervento della Camera dei deputati risolve in radice il problema affermando che, fuori dai casi previsti anche dall'articolo 512-*bis*, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare. L'innovazione però di maggiore rilievo è contenuta nelle ultime righe del comma 1 dell'articolo 2 dove, modificando il testo dell'articolo 514 licenziato dal Senato, si dice che fuori dai casi previsti dagli articoli già da me citati, non può essere data lettura dei verbali e si aggiunge «a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore».

CIRAMI. Questo era scontato.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Sì, ma per quanto scontato credo sia sempre opportuno renderlo esplicito e poi non credo che fosse così scontato. Ritengo che l'innovazione apportata dalla Camera dei deputati sia tutt'altro che contenuta implicitamente nella nostra riforma e anzi che sia la novità più positiva ereditata dall'intervento dell'altro ramo del Parlamento. In altre parole, si concede la possibilità di dare lettura delle dichiarazioni che siano state rese all'udienza preliminare nella forma del dibattimento e quindi in contraddittorio, secondo il principio della *cross-examination*. Quindi si restringe l'area delle letture vietate, o meglio ancora, si dilata in qualche modo la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria e quindi dell'udienza preliminare, rispondendo in modo molto positivo a quello che era lo spirito della nostra riforma che si è sempre mossa – vale la pena ricordarlo – nella preoccupazione di mantenere quanto più possibile il cosiddetto «sapere acquisito» nel processo, ma naturalmente avendo riferimento preciso al fatto che questo «sapere già acquisito» da una delle parti del processo fosse sempre oggetto di un confronto pubblico, trasparente, nel contraddittorio tra le parti e quindi che la prova si formi comunque attraverso l'intervento anche inevitabile e indispensabile della difesa.

Questa lacuna viene colmata dalla Camera dei deputati e alla soluzione proposta dobbiamo guardare in modo molto positivo proprio perchè consentirà al pubblico ministero di usare questa fase processuale per introdurre quegli elementi probatori che abbia timore di perdere; mi riferisco all'esame e all'interrogatorio di persone indagate o comunque di quelle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale. Pur tuttavia, proprio perchè siamo di fronte ad un giudice e l'esame viene condotto con le forme previste dagli articoli 498 e 499 (che sono quelle previste per la parte dibattimentale) ecco che a questo punto –

tutt'altro che già implicitamente previsto nella nostra riforma - l'intervento della Camera colma e amplia la possibilità di utilizzazione di questo momento processuale per rafforzare e mantenere fermi nel processo gli elementi di prova acquisiti da una delle due parti, dal pubblico ministero o dalla difesa.

Quindi a me sembra che l'introduzione di questa nuova possibilità ci debba dare tranquillità perchè risponde a tutti i principi che abbiamo tenuto presente nel prospettare questa riforma e anche perchè essa si collega allo sforzo che abbiamo compiuto per individuare un equilibrio tra il nuovo articolo 513 e la riforma dell'articolo 392. Se avessimo fin dall'inizio pensato di introdurre la riforma del comma 1 dell'articolo 2 forse ciò ci avrebbe consentito una diversa riflessione sulla riforma dell'articolo 392.

Ovviamente la restrizione dell'area delle letture vietate fa sì che l'articolo 2 introduca una modifica anche dell'articolo 421, comma 2, dove appunto si inseriscono le parole: «Su richiesta di parte il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499». Si potrà discutere circa la correttezza formale della modifica del comma 2 dell'articolo 421, come forse del fatto che sarebbe stato opportuno un intervento anche sull'articolo 422.

Tuttavia, in qualità di relatore, esprimo un consenso pieno alla riletture complessiva dell'articolo 514 data dalla Camera dei deputati.

La modifica dell'articolo 3 è anch'essa conseguente alle novità introdotte nella prima parte che rendono inevitabile la ulteriore modifica dell'articolo 238 del codice di procedura penale, al quale viene aggiunto un comma 2-*bis*. Come tutti sapete, l'articolo 238 riguarda l'acquisibilità di prove di altri procedimenti e prevede la possibilità di ammettere l'acquisizione di verbali di altro procedimento o di sentenze di altro giudizio. Il punto chiave di tale articolo è il comma 4, secondo il quale, fuori dai casi previsti nei commi 1 e 2 (che attengono all'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, o di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia autorità di sentenza passata in giudicato) o nel comma 3 (in cui si asserisce che è ammessa comunque l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili) i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattito se le parti vi consentono.

La Camera dei deputati, dicevo, con l'articolo 3, ha introdotto all'articolo 238 un comma 2-*bis* nel quale si dice: «nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione».

Con il punto *b)* del comma 1 dell'articolo 3 viene introdotta una innovazione in coerenza con l'articolo 514, in quanto al comma 4, che rappresenta, come ho ricordato, lo snodo più delicato, le parole «se le parti vi consentono» sono sostituite dalle seguenti «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta». La ragione che determina questa modifica è chiara, in quanto vi è il divieto, che abbiamo introdotto con la modifica dell'articolo 513, di utilizzabilità di atti che attengono a persone diverse dall'imputato che non diano il consenso alla acquisibilità. A

questo punto l'area viene a restringersi, nel senso che gli atti cui si fa cenno al comma 4 dell'articolo 238 sono acquisibili solo nei confronti dell'imputato che vi consenta.

Le modifiche introdotte all'articolo 4 sono quelle che determinano maggiori perplessità. L'innovazione riguarda la modifica dell'articolo 392 su cui abbiamo a lungo discusso. Anche questa innovazione appare nella scia di quegli interventi che la Camera ha inteso porre in essere. Noi avevamo ragionato in questi termini: nel momento in cui introducevamo la riforma dell'articolo 513, impedendo che la prova potesse formarsi fuori del contraddittorio, e avevamo ritenuto di affrontare e risolvere questo snodo così drammatico, riaffermando un principio di civiltà, avevamo tuttavia colto la necessità di non consentire la dispersione degli elementi di prova e indizi che erano stati rinvenuti o acquisiti nelle carte del pubblico ministero. Si era pensato allora – e su questo eravamo tutti concordi – che occorresse modificare l'articolo 392 nel senso di prevedere l'ampliamento delle possibilità conferite al pubblico ministero di ricorrere all'incidente probatorio per non perdere un elemento che avrebbe potuto essere essenziale per l'accertamento non solo della colpevolezza ma anche dell'innocenza dei soggetti coinvolti nel processo, allorquando il pubblico ministero, avendo a disposizione un testimone o un imputato di reato connesso o comunque uno dei soggetti indicati dall'articolo 210, temesse l'assenza di questo soggetto in dibattimento, dove la prova si sarebbe formata nella sua pienezza. Avevamo anche discusso a lungo se convenisse equiparare la posizione dell'accusa e della difesa, e avevamo ritenuto di dover conferire questo strumento solo al pubblico ministero proprio perchè in qualche modo la riforma dell'articolo 513 metteva in difficoltà l'accertamento degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Questo, è, signor Presidente, il punto di maggiore delicatezza. La Camera in un primo tempo aveva introdotto l'equiparazione fra accusa e difesa; successivamente in Aula è intervenuta una ulteriore modifica alle lettere *c)* e *d)*, nel senso di svincolare l'incidente probatorio dalle particolari condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, e di concedere alle parti – pubblico ministero, difensori e indagati – la possibilità di accedere all'incidente probatorio. Alcuni sosterranno che questa scelta rappresenta una conquista; a me desta qualche perplessità nel senso che potrebbe incidere sull'*iter* delle indagini.

PRESIDENTE. Poichè alle ore 9,30 avrà inizio la seduta d'Aula, e dovremo quindi concludere i nostri lavori, la invito, senatore Calvi, a terminare la sua relazione.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Ancora qualche parola, signor Presidente, sull'istituto della prescrizione che avevamo ritenuto di non dover includere in questo testo. La Camera ha operato valutazioni diverse e ha introdotto, all'articolo 6, un comma aggiuntivo recante norme transitorie sulla prescrizione. Non avanzo riserve su questo comma, anche se spiegherò poi le ragioni per cui noi avevamo ritenuto di non dover disciplinare questo istituto.

PRESIDENTE. Come ho già annunciato, poichè fra breve avranno inizio i lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta di martedì prossimo, con la possibilità di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti nella stessa giornata.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 9,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

